



Milano, 29 Gennaio 2021

## **LE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL MONDO SPORTIVO**

Segnaliamo:

☞ È stato pubblicato un avviso di preinformazione per il futuro affidamento da parte del **Comune di Forlì** della gestione di impianti sportivi.

Inoltre, il **Comune di Forlì** eroga a gestori di impianti sportivi comunali (sottoscrittori di contratti di concessione o affidamento) contributi straordinari a seguito degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020. Risorse complessive Euro 200.000,00. Tetto massimo di contribuzione per ciascun impianto sportivo Euro 25.000,00 (Scadenza 29 gennaio 2021).

☞ Il **Comune di Bolzano** (Città di Bolzano - Stadt Bozen) intende procedere alla stipula di un contratto per la concessione del servizio di gestione delle strutture sportive di proprietà comunale: Stadio Europa, "Resia C" e "Resia C ridotto", siti in via Resia n. 1 nonché dei "campi Resia A + B", siti in Via Resia 39. Durata della concessione: 6 anni non rinnovabile (Scadenza 25 gennaio 2021).

☞ Il **Comune di Parma**: - affida la gestione dell'impianto sportivo Anello Ciclistico "G. Ghidini" presso il Centro Sportivo di Fognano; - affida la gestione e l'utilizzo, ad uso pubblico, dell'impianto sportivo all'aperto "Sassi Athos" di via Guastalla n. 10, per lo svolgimento delle attività sportive di calcio e calcetto; - affida la gestione e l'utilizzo ad uso pubblico dell'impianto sportivo all'aperto "Gianfranco Casalini" di Strada Paonazza 5/A Fognano, per lo svolgimento delle attività sportive di calcio e calcetto; - affida la gestione e l'utilizzo, ad uso pubblico, dell'impianto sportivo all'aperto "Dino Fragni" di strada Chiesa 6 Fognano, per lo svolgimento delle attività sportive di calcio; - affida la gestione e l'utilizzo, ad uso pubblico, dell'impianto sportivo all'aperto "Gaetano Scirea" di strada Chiesa 6 Fognano; - affida la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale all'aperto "Tullo Massera" di via Parigi in Parma.

sportivo:

☞ Il **Comune di Cremona** ha prorogato dal 19 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 la scadenza per la presentazione delle domande per contributi economici straordinari in favore di operatori culturali e sportivi con sede legale ed operativa nel comune.

☞ Il **Comune di Trento** affida in concessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale in Via Fersina 21.

☞ Il **Comune di Napoli** affida in concessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Palastadera", in via Stadera n. 60/B, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione, nonché oneri di progettazione.

☞ Il **Comune di Padova** intende procedere all'affidamento della gestione del Palazzetto "L. De Michiel" di via Ponchia n. 1/A.

☞ Il **Comune di Novara** affida in concessione d'uso l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via E. Patti 10, "Tennis Piazzano".

☞ La **Città di Firenze** intende affidare in concessione il campo di rugby, e i locali ed aree esterne annesse, all'interno del plesso scolastico "I.T.T. Marco Polo", in Via San Bartolo a Cintoia 19/A. L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative e sociali, nonché attività correlate al benessere psicofisico della persona.



☞ Il **Comune di Bergamo** ha prorogato dal 22 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 il termine per la presentazione delle domande per l'affidamento del servizio di uso, gestione e custodia dell'Impianto Sportivo per la Scherma in Largo G. E. Fabre, quartiere Loreto.

☞ La **Regione Lombardia** affida in concessione i campi gara fissi per la pesca sportiva nel territorio della provincia di Cremona per l'anno 2021 (scadenza 20 gennaio 2021).

☞ La **Regione Umbria** sostiene (con contributi a fondo perduto) i progetti di internazionalizzazione presentati da micro, piccole e medie imprese umbre (operanti in vari settori tra cui confezione, fabbricazione, commercio e intermediazione di articoli e attrezzature sportive) mediante la partecipazione a una o più fiere internazionali in presenza e/o in modalità digitale, individuate tra quelle svolte in Italia e all'estero nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021. Risorse finanziarie disponibili: Euro 2.200.000,00 (scadenza 31 dicembre 2021).

☞ La **Regione Lazio** concede un contributo a fondo perduto denominato "RISTORO LAZIO IRAP" a micro, piccole e medie imprese e professionisti titolari di partita IVA operanti nel Lazio, che sono soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e che svolgono una delle attività incluse nei Decreti Ristori relativi alle zone gialle o che hanno subito una sospensione di attività a seguito dei DPCM dell'11 e del 22 marzo 2020 (tra cui le attività sportive). Le risorse complessive a disposizione per l'intervento ammontano a 51 milioni di euro (scadenza 8 febbraio 2021).

☞ La **Regione Abruzzo** ha pubblicato gli avvisi contenenti le disposizioni attuative per la realizzazione degli "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, sotto forma di indennizzi, destinati alle piccole e medie imprese insediate nei Comuni delle Province di L'Aquila, Teramo e Pescara.

☞ Il **Comune di Pordenone** e il **Comune di Cordenons** finanziano progetti volti a rimborsare le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza (nonché per eventuali spese professionali connesse), presso gli edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà degli enti locali. I richiedenti ammessi al contributo devono essere proprietari o legali rappresentanti di edifici scolastici/impianti sportivi non di proprietà degli enti locali. Sono ammessi a contributo i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza, per un importo massimo di spesa di Euro 3.000,00, IVA inclusa, il cui pagamento è avvenuto dall'1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2021 (scadenza 28 febbraio 2021).

☞ Il **Comune di Caltanissetta** assegna contributi a fondo perduto per sostenere le attività produttive, tra cui quelle sportive, con unità locale operativa nel territorio comunale, rientranti nella categoria delle microimprese, che sono state chiuse o ridotte a partire dal 25.10.2020 a seguito dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Risorse complessive disponibili Euro 190.000,00 (scadenza 1 febbraio 2021).

☞ Il **Comune di Oristano** intende affidare per due anni a Società o Associazioni Sportive cittadine, nonché a soggetti interessati all'organizzazione di singoli eventi, l'utilizzo temporaneo del nuovo Palazzetto dello Sport (scadenza 5 febbraio 2021).

☞ La **Regione Molise** sostiene gli operatori del mondo dello sport colpiti dalla crisi connessa all'emergenza Covid-19 sul territorio regionale, con particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva e delle iniziative sportive rivolte anche a persone diversamente abili nonché alla riapertura degli impianti sportivi e spazi dedicati all'attività sportiva e motorio ricreativa.

☞ Il **Comune di Genova** affida, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, la gestione dell'impianto di proprietà comunale "Italo Ferrando", a Cornigliano, Corso Perrone 1111.



☞ Il **Comune di Ravenna** affida in concessione l'uso e la gestione dell'impianto sportivo "Campo Calcio via Lago di Garda" di proprietà del Comune.

☞ La **Regione Basilicata** concede un contributo forfettario a fondo perduto in favore di piccole o medie imprese e di liberi professionisti tenuti a versare la TARI/TARIC 2020 quali "utenze non domestiche", che si trovano in difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19 e/o la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Le imprese devono essere costituite, attive e iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Basilicata alla data di presentazione della domanda (con esclusione dei soggetti costituiti e iscritti al Registro delle Imprese dopo il 29/02/2020 oppure già iscritti ma con data di inizio attività posteriore al 29/02/2020) ed avere sede operativa nella Regione alla data del 29/02/2020; i professionisti devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 29/02/2020 ed avere sede/studio nella Regione alla data del 29/02/2020. Il contributo è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, nella misura dell'80% dell'importo della Tassa Rifiuti dovuta, sia per la parte fissa che variabile, per l'anno 2020.

☞ Il **Comune di Bologna** affida il servizio di gestione, presidio e manutenzione dell'impianto sportivo "Giorgio Fassa", in via Bertini 9/2. Durata del contratto: dal 01/03/2021 (o dalla diversa data di sottoscrizione del contratto) al 31/12/2022 (scadenza 4 febbraio 2021).

☞ Il **Comune di Novara** assegna in concessione d'uso l'impianto sportivo di proprietà comunale, in Via B. Cellini 2, "Tennis Allea San Luca", per offrire alla città un bene pubblico migliorato rispetto alle attuali condizioni e destinato alla promozione sportiva e all'aggregazione giovanile. L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pratica sportiva del gioco del Tennis, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludico ricreative, convegni e iniziative sociali. Durata della concessione: 9 anni, rinnovabili. Possono partecipare: Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, in attività da almeno un anno (o, in caso di mancata affiliazione, con una dichiarazione di impegno all'affiliazione entro i 30 giorni successivi all'atto di concessione); Enti di Promozione Sportiva singoli o associati alle Discipline Sportive Associate e alle Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciuti dal Coni (scadenza 15 febbraio 2021).

☞ Il **Comune di Barletta** riapre i termini per la presentazione delle proposte utili all'individuazione degli interventi da candidare per la realizzazione del progetto "Sport nei Parchi".

☞ La **Regione Umbria** pubblica l'avviso per la presentazione delle domande di contributi non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari (previsti dal Regolamento Regionale 18 luglio 2017 n. 4). I contributi concedibili per l'anno 2021 (da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00) riguardano iniziative che si concluderanno alla data del 31 dicembre 2021 (con un bilancio consuntivo delle uscite tra un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 20.000,00) ed interamente svolte all'interno della Regione. Possono accedere ai contributi i soggetti con sede legale o uffici strutturati sul territorio regionale, tra cui "associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)".

☞ Il **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta** affida in locazione, a titolo oneroso, il Palazzetto dello Sport "PalaCarelli" in Via Rochester, allo scopo di destinarlo, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o, comunque, di riqualificazione, alle attività sportive, ricreative e di altra natura, per cui fu costruito nel perseguimento di finalità di interesse pubblico. Durata della locazione: 6 anni. La gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali (scadenza 15 marzo 2021).

☞ Il **Comune di Casale Monferrato - Municipio** affida in concessione la gestione e conduzione



degli impianti sportivi “Stadio Natale Palli” e “Centro Sportivo di Casale Popolo”. Durata della concessione: da un minimo di anni 4 ad un massimo di anni 8 (scadenza 4 febbraio 2021).

### **LOCAZIONI: FONDO PERDUTO PER LOCATORI CHE RIDUCONO IL CANONE NELLA LEGGE DI BILANCIO**

Nella Legge di Bilancio 2021 un’agevolazione che ricalca il decreto Ristori: spetta un contributo a fondo perduto ai locatori che abbattano il canone comunicandolo all’Agenzia delle Entrate.

**La Legge di Bilancio 2021** pubblicata nel suppl. ordinario n.46 della GU n.322 e diventata Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 in vigore dal 1° gennaio 2021 introduce **per l’anno 2021 un’agevolazione per i locatori di immobili adibiti ad uso abitativo.**

La norma sancisce che **al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo per ciascun locatore di 1.200 euro.**

**La spesa autorizzata per il 2021 è di 50 milioni di euro.**

Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione ed ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ad individuare le modalità di attuazione del provvedimento e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

La misura ricalca quanto previsto dal **Decreto Ristori** che ha stabilito che *“per il locatore di immobile che riduce il canone di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020”* spetta un contributo a fondo perduto.

Come emerge dal dossier al disegno di legge di bilancio questo fondo perduto per locatori riproduce quasi integralmente il testo dell’articolo aggiuntivo 9-quater (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali) introdotto nel corso dell’esame al Senato del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. “ristori”).

Si noti, però, che la formulazione della legge di bilancio pare più generale in quanto **la misura del Ristori limita l’intervento ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020.**

Con probabilità ci sarà un opportuno coordinamento tra le disposizioni.

### **FONDO SOLIDARIETA’ TRENINO: NOVITA’ 2020**

Modifiche 2020 al Regolamento del Fondo territoriale intersettoriale Provincia autonoma di Trento “Fondo di solidarietà del Trentino”: domanda prestazioni, istruzioni Uniemens

Con la **circolare 156 del 29.12.2020**, l’Inps illustra alcune modifiche al Regolamento del **Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento**, denominato **“Fondo di solidarietà del Trentino”** (istituito dal decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° giugno 2016, n. 96077), riepilogando l’intera disciplina.

Le prime istruzioni erano state fornite con la circolare n. 197 dell’11 novembre 2016.

A seguito dell’accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre 2019 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e



CGIL, CISL e UIL del Trentino con il quale è stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo, è stato emanato in proposito un decreto interministeriale.

Si sottolinea che non sono apportate modifiche alle **finalità istituzionali del Fondo**, che sono:

- a) assicurare l'assegno ordinario** per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- b) assicurare prestazioni integrative rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro** o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- c) prevedere assegni straordinari;**
- d) contribuire al finanziamento di programmi formativi.**

La Circolare riepiloga tutta la disciplina in materia soffermandosi sui seguenti aspetti:

1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e campo di applicazione
- 3 Beneficiari
- 4 Tipologia di prestazioni:
  - 4.1 Assegno ordinario 4.1.1 Condizioni di accesso 4.1.2 Causali 4.1.3 Importo 4.1.4 Durata 4.1.5 Criteri di priorità e tetto aziendale 4.1.6 Contribuzione correlata 4.1.7 Contributo addizionale 4.1.8 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
  - 4.2 Prestazioni integrative della NASpI 4.2.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso 4.2.2 Contribuzione correlata 4.2.3 Finanziamento delle prestazioni integrative 4.2.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni 4.2.5 Disciplina della prestazione: requisiti, compatibilità e cumulo 4.2.6 Regime fiscale
  - 4.3. Contributi ai programmi formativi 4.3.1 Condizioni e modalità d'accesso 4.3.2 Misura 4.3.3 Durata 4.3.4 Presentazione della domanda
  - 4.4 Assegno straordinario 4.4.1 Contributo straordinario 4.4.2 Contribuzione correlata all'assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4.4.3 Domande ed esposizione dei conguagli per il finanziamento di programmi formativi. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Novità nel Regolamento del Fondo solidarietà Trentino:

#### ANZIANITA'

- le prestazioni del Fondo siano destinate ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che abbiano un'**anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva interessata dalla richiesta di prestazione, di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti** la data della domanda di prestazione.
- Per il calcolo dell'anzianità di effettivo lavoro di un lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto o in caso di trasferimento d'azienda, si deve tener conto del periodo d'impiego presso l'attività appaltata o presso l'imprenditore alienante
- sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.

#### IMPORTO PRESTAZIONI

L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione d'integrazione salariale, ed è ridotto di un importo pari ai contributi previsti ad oggi pari al 5,84%, che rimane nella disponibilità del Fondo.

Viene calcolato nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura non superiore ai massimali per l'anno 2020 pari a:

- € 939,89, per retribuzioni inferiori o uguali a € 2.159,48, e
- € 1.129,66, per retribuzioni superiori a € 2.159,48. Gli importi vengono rivalutati annualmente come per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

#### ACCESSO AL FONDO SOLIDARIETA' TRENINO PER COVID 19

L'accesso all'assegno ordinario di norma è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Inoltre, il



datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue: si segnala che **quest'ultimo requisito non è richiesto in caso di assegni ordinari con causale COVID-19.**

#### MODALITA' PER LE DOMANDE

Il servizio per l'invio telematico della domanda di assegno integrativo del Fondo solidarietà Trentino è disponibile nel portale INPS [www.inps.it](http://www.inps.it). È accessibile dalla **scheda denominata "Assegno integrativo"**, cliccando il pulsante **"Accedi al Servizio"** e poi inserire le relative credenziali di accesso. E' presente anche un manuale utente di istruzioni.

### **CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE: PROROGA IN LEGGE DI BILANCIO 2021**

Proroga alla flessibilità sui contratti a termine nella Legge di Bilancio 2021. Vediamo i dettagli e le novità

Nella **Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020)** è contenuta un'ulteriore proroga alla normativa di emergenza sui contratti a tempo determinato, **fino al 31 marzo 2020.**

Come noto, il decreto Agosto ha prorogato le previsioni del Decreto Rilancio n. 34-2020 e del decreto Liquidità che, in ragione delle difficoltà economiche legate alla pandemia da COVID 19, ha previsto alcune **deroghe alla stretta normativa sui contratti a tempo determinato disciplinati dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018).**

Di fatto si tratta, quindi, della **possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato senza l'apposizione delle specifiche causali.** Da notare che, come già chiarito dal decreto Ristori, **la scadenza si riferisce alla data di stipula del rinnovo o proroga, non al termine dell'attività.**

La normativa straordinaria 2020 in tema di contratti a termine e la Legge di Bilancio 2021

**ASSENZA CAUSALI:** Per i contratti di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione, **in essere alla data del 15 agosto 2020**, era stata prevista la **possibilità di rinnovo o proroga da stipulare fino al 31 dicembre 2020** anche in assenza delle condizioni introdotte dal decreto Dignità ovvero:

- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Va ricordato che, in caso di primo contratto a tempo determinato, se superiore ai 12 mesi, si richiede comunque la motivazione. Infatti, **l'agevolazione riguarda esclusivamente:**

- **il rinnovo** (ossia un secondo o successivo contratto a termine con il lavoratore) e
- **la proroga** (ossia la continuazione del contratto stipulato oltre la data inizialmente fissata).

#### **DURATA E NUMERO DI CONTRATTI A TERMINE:**

**Il rinnovo o proroga può avvenire una sola volta** per un massimo di 12 mesi ed il limite complessivo di contratti a termine per un lavoratore nella stessa azienda resta fissato a 24 mesi, **calcolati dalla data di entrata in vigore della norma** (per i rinnovi effettuati fino al 31.12.2020 era la data del decreto 104/2020 (5.5.2020), con la nuova norma della Legge di Bilancio la data diventa quella del 1° gennaio 2021).

Inoltre, le proroghe in questo periodo non vanno conteggiate nel numero massimo previsto dalla normativa ordinaria (massimo 4).

Vale la pena ricordare che il D. Lgs. 81/2015 prevede che, qualora il suddetto limite di ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici del lavoro competenti per



territorio. In merito, si può vedere quanto chiarito dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 71354, per cui i precedenti rinnovi o proroghe non escludono la possibilità di ricorso a questo particolare istituto.

**STOP AND GO.** In tema di intervalli obbligatori, la Legge di Bilancio 2021 **prevede anche la proroga per la non applicazione** del cd. stop & go e cioè di quel periodo obbligatorio di stop previsto tra due contratti di lavoro a tempo determinato.

### **FATTURE ELETTRONICHE: SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

La Legge di Bilancio 2021 riporta chiarimenti in merito ai soggetti sui quali ricade l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo

La Legge di Bilancio pubblicata nel supplemento ordinario n. 46 della G.U. n. 322, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, reca una novità in tema di fatturazione elettronica.

In particolare, la norma specifica che **l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio** (di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) **grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura sia emessa, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/72, da un soggetto terzo per suo conto.**

Scopo della norma è evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta stessa nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura sia diverso dal soggetto cedente o prestatore.

Ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull'imposta di bollo) in tali casi resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

Ricordiamo che il **Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

L'Agenzia delle Entrate, a norma dell'art 12-novies del D.L. 34/2019, in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo tenendo conto della natura e dell'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'Agenzia, ove verifici che non sia stata apposta l'annotazione di assolvimento dell'imposta, può integrare le fatture con procedure automatizzate ed in fase di ricezione da parte del SdI.

Essa include nel calcolo dell'imposta dovuta:

- sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura,
- sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato indicato correttamente l'assolvimento dell'imposta.

Quando non sia possibile nei casi residuali la verifica con procedure automatizzate, restano valide le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo (ai sensi del DPR 642/72)

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 17 del D.L. 124/2019, **esiste una procedura di comunicazione tra amministrazione e contribuente per individuare l'ammontare dovuto nel caso di ritardato o omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche.**



L'Amministrazione, sempre telematicamente, comunica al contribuente l'imposta, le sanzioni e gli interessi da pagare.

Qualora l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre sia superiore alla stessa somma, il versamento dell'imposta può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

**CORRISPETTIVI: MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA. NOVITA' SULLE SANZIONI**

Nella Legge di Bilancio 2021 un quadro normativo per le violazioni attinenti gli adempimenti per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La Legge di Bilancio 2021 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sia introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni sugli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, definendo le sanzioni per:

- la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione;
- la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- i casi di mancato od irregolare funzionamento degli strumenti;
- la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
- l'omessa installazione e la manomissione degli strumenti trasmissione.

Una novità della legge riguarda un importante chiarimento: **la memorizzazione elettronica, e a richiesta del cliente la consegna documenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.**

**Si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.**

A seguito di questa modifica, dal 1° luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di credito e di debito ed altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, che consentono:

- memorizzazione
- inalterabilità
- e sicurezza dei dati,

possono assolvere con questi sistemi all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

**Vediamo un riepilogo di alcune violazioni con la medesima sanzione:**

VIOLAZIONI	SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2021
mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi	90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso
memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri	
mancato od irregolare funzionamento dei registratori telematici	

**Altre specifiche sanzioni:**

- **Nel caso di mancato od irregolare funzionamento dei registratori telematici che non abbiano constatato un'omessa annotazione,** la mancata tempestiva richiesta di intervento per la





manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, è **punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro**.

- In caso di omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica **la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione**.
- Si precisa che, nel caso di mancata installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, si applica la stessa sanzione prevista per la mancata installazione degli apparecchi di emissione dello scontrino fiscale, ossia **la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro**.
- Si prevede, inoltre, che chiunque manometta, o alteri, gli strumenti di trasmissione telematica, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alteri o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni riguardanti la memorizzazione o trasmissione dei dati, è punito con **la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 12.000 euro** (a meno che il fatto non costituisca reato).

In ambito di ravvedimento operoso, si stabilisce che **non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata**.

#### **NIENTE SOSPENSIONE PER LE PERDITE DEL 2021**

La possibilità di ripianare dopo i cinque anni vale solo per il rosso 2020

Delle “perdite emerse” per SPA e SRL, e quindi anche SSD, nell’esercizio 2020 (se coincidente con l’anno solare) o nell’esercizio 2020-2021 (se si tratta di un esercizio “a cavallo”), se ne parlerà nel 2026 (o, rispettivamente, nel 2026-2027). E’ quanto sancito dall’art. 1, comma 266, Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La norma in questione sostituisce quella recata dall’art. 6 del D.L. 23/2020, che aveva sterilizzato le perdite maturate nel 2020 e che, secondo l’interpretazione maggioritaria, aveva pure sterilizzato le perdite del 2019 accertate in bilanci approvati dopo l’emanazione del D.L. 23/2020 (il 9 aprile 2020). La nuova norma, innanzi tutto, sospende l’obbligo di ridurre il capitale sociale (articoli 2446 e 2482-bis del Codice civile) qualora la perdita entro il terzo del capitale sociale (ma non sotto il minimo) conseguita nel 2020 non sia ripianata entro l’anno “di grazia”, vale a dire entro l’esercizio successivo (2021) a quello nel quale la perdita è stata rilevata.

Ora, invece, gli anni di grazia diventano cinque: cosicché, restringendo il discorso, per semplicità, agli esercizi sociali coincidenti con l’anno solare, la perdita maturata nel 2020 (accertata nel 2020 o nel 2021), che avrebbe il 2021 come anno di grazia, beneficia di uno stato di sospensione fino alla fine del 2025. Nell’assemblea di bilancio del 2026, se non sarà ancora ripianata, scatterà l’obbligo di riduzione del capitale sociale.

Analoga soluzione è disposta per le perdite che eccedano il terzo del capitale sociale e lo riducano sotto il minimo, le quali obbligano (articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile) ad un’immediata riduzione del capitale sociale ed alla sua ricostituzione al livello minimo legale, salvo che la società sia sciolta o trasformata in una società di persone: è ora disposto, dunque che anche queste perdite rimangano nel limbo fino alla “chiusura dell’esercizio” 2025, di modo che, per le deliberazioni di ripianamento, scioglimento e trasformazione ci sarà tempo fino alla primavera del 2026.

Di tutte queste perdite “congelate” dovrà essere tenuta un’apposita memoria nella nota integrativa al bilancio, ove dovranno essere indicate l’origine delle perdite e le loro “movimentazioni” successive (ad esempio: il loro ripianamento parziale o totale durante il periodo di congelamento).

La norma di cui all’art. 1, comma 266, Legge 178/2020, concerne “le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”: quindi, non dovrebbe riguardare le perdite che matureranno nel 2021 (ed esercizi successivi), con la conseguenza che, se non ci fosse un altro intervento del legislatore, le perdite che maturano nel 2021 e che (al netto di quelle degli esercizi



precedenti, le quali sono sterilizzate) portino il capitale sotto il minimo, dovrebbero essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Quanto alle perdite maturate nel 2019, accertate dal 9 aprile 2020, l’opinione maggioritaria ne aveva sostenuto l’equiparazione alle perdite maturate nel 2020.

Seguendo questa linea di pensiero:

-se nel 2020 sono emerse ulteriori perdite, si inglobano quelle del 2019 con quelle del 2020 e se ripararla nel 2026;

-se nel 2020, invece, non fossero state conseguite nuove perdite, ma quelle del 2019 risultassero ancora oltre il terzo nel bilancio 2020 (perché, ad esempio, il risultato dell’esercizio 2020 avesse concorso a ripianarle solo parzialmente), il 2020 si deve considerare come il primo di sei anni di grazia, poiché, anche in questo caso, il tema del ripianamento si sospende e si riapre nel 2026.

### **ADEGUAMENTO POSTI DI LAVORO: BONUS FINO AL 30 GIUGNO 2021**

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) riduce i termini di utilizzo del **credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro** (tutti) stabilendo che il *tax credit*, regolato dall’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), è utilizzabile dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e non per tutto l’anno 2021 come inizialmente indicato.

La stessa Legge 178/2020 anticipa il termine originariamente previsto per esercitare l’opzione per la cessione del credito dal 31 dicembre al 30 giugno 2021.

L’Agenzia delle Entrate recepisce tali variazioni modificando le istruzioni impartite con il provvedimento del 10.07.2020 prot. n. 259854.

I contribuenti dovranno, pertanto, prestare attenzione al fatto che hanno sostanzialmente un semestre in meno per l’utilizzo del credito e per le relative comunicazioni. Questo comunque non impatta sull’ammontare del credito calcolato sulle spese sostenute nel 2020.

Il **credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro** spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’Allegato 2 del D.L. 34/2020, alle associazioni, fondazioni ed altri enti del Terzo settore, **in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro di spese, alle quali corrisponde un tax credit massimo di 48.000 euro.**

Il credito riguarda le spese sostenute per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative o di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

**La comunicazione delle spese agevolabili deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2021 ed il relativo credito può essere utilizzato in compensazione in F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione ed in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021.**

La cessione, anche parziale, in base all’art. 122 del D.L. 34/2020, potrà avvenire entro il 30 giugno 2021 obbligando i cessionari ad utilizzarlo entro la stessa data.



### **BONUS PUBBLICITA': DUE ANNI DI PROROGA PER IL CREDITO D'IMPOSTA DEL 50%**

Per il biennio 2021-2022 il credito d'imposta è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, ed entro il tetto di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. Se i crediti richiesti con le domande superano l'ammontare delle risorse stanziato, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Viene, pertanto, confermato il meccanismo di calcolo introdotto nel 2020 dall'art. 186 del D.L. n. 34/2020 (che ha inserito il comma 1-ter all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017): il tax credit è, pertanto, pari al 50% degli investimenti pubblicitari complessivi sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nel corso dell'anno di riferimento. Non sarà, pertanto, necessario avere effettuato investimenti incrementali rispetto all'esercizio precedente come previsto dal credito d'imposta pubblicità "a regime" (art. 57-bis, comma 1-bis, del D. L. n. 50/2017). La novità per il 2021 e 2022 è rappresentata dall'esclusione del bonus per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (nel 2020 erano state ammesse anche le emittenti nazionali non partecipate dallo Stato).

### **SACE: LA LEGGE DI BILANCIO PROROGA LE GARANZIE PER LE PMI**

Prorogata al 30 giugno 2021 la concessione di garanzie di SACE ai soggetti abilitati al credito in Italia, per i finanziamenti alle imprese italiane colpite da Covid-19

Con la **Legge di Bilancio 2021** si introduce una novità a sostegno della liquidità delle imprese e in particolare i commi da 206 a 209 prevedono proroghe sulle garanzie rilasciate da SACE **per i finanziamenti concessi dai soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese che abbiano sede sempre in Italia e colpite dall'emergenza Covid-19.**

In particolare, **la legge proroga fino al 30 giugno 2021 la concessione di garanzie SACE in precedenza previste fino al 31 dicembre 2020.**

**Vengono, inoltre, ampliate le possibilità di rilascio delle suddette garanzie**, ossia possono essere rilasciate anche in relazione a:

- cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (**c.d. cessioni pro soluto**), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020;
- **finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.** A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020.

**Inoltre, a decorrere dall'01.03.2021 fino al 30.06.2021 la garanzia SACE spa:**

- è rilasciata alle **società di medie dimensioni (mid cap)** ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019);
- a titolo gratuito;
- fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Si specifica che è questa una disciplina di migrazione **dal Fondo per le PMI a SACE.**



**Mentre, a decorrere dall'01.07.2021, le imprese *mid cap* possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all'80% dell'importo del finanziamento.**

Viene, inoltre, modificata la disciplina inerente le attribuzioni di SACE (comma 14 bis dell'art 6 del D.L. 269/2003) al fine di specificare la percentuale di copertura delle garanzie e:

- consentire il rilascio, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia,
- **anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni,**
- nonché di consentire a SACE di rilasciare, a condizioni di mercato ed in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito ed altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.

### **CIE: CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA PER USARE I SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Le persone fisiche dal 13 gennaio 2021 con la CIE, carta di identità elettronica, potranno usare i servizi online dell'Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Con **Provvedimento prot. 8160 del 12 gennaio 2020** il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dispone che **dal 13 gennaio 2020 i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, fruibili nell'area riservata, sono utilizzabili anche dagli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE)**

Anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (**Fisconline ed Entratel**) o di **Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale)** potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d'Identità Elettronica.

**“Entra con CIE”** è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell'amministrazione digitale al quale **l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione hanno aderito per rendere sempre più esteso l'utilizzo dei servizi online**, senza la necessità di andare allo sportello.

**I contribuenti che si identificano con la Cie** possono, quindi, ottenere le credenziali “password” e “pin code” associate al proprio profilo utente per poter fruire dei servizi in rete.

#### **Tramite CIE è possibile**

- richiedere il codice fiscale
- richiedere il duplicato della tessera sanitaria
- comunicare l'Iban per avere i rimborsi
- utilizzare i servizi relativi alla fatturazione elettronica,
- accedere alla dichiarazione precompilata
- accedere al proprio cassetto fiscale

#### **La Cie vale anche per i professionisti.**

Qualora l'utente sia stato precedentemente incaricato da un'impresa, da un professionista o da un ente non commerciale ad operare per loro conto, potrà scegliere se operare per sé stesso o per chi lo ha incaricato.

Inoltre, se l'utente identificato con Cie risulti già registrato ai servizi online delle Entrate, per esempio con un profilo da intermediario fiscale o da amministratore di condominio o se ha sottoscritto una convenzione di servizio, potrà usare i servizi dedicati al proprio profilo (quali il cassetto fiscale delegato o i servizi catastali Sister).

La Cie può essere usata anche per accedere tramite smartphone ad IO, l'app dei servizi pubblici.



Per quanto riguarda i servizi della riscossione, per i servizi accessibili tramite sito e l'App Equiclick, si entra in un vero e proprio sportello virtuale, grazie al quale si possono svolgere in autonomia la maggior parte delle operazioni che si richiedono comunemente negli uffici.

Infine, ricordiamo che la Carta di identità elettronica sostituisce la carta di identità analogica quale documento di identificazione personale ed è riconosciuta come strumento di autenticazione in ambiente digitale.

CIE è documento obbligatorio di identificazione emesso dal Ministero dell'Interno, rilasciata con un codice Pin di 8 cifre che permette al cittadino di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 12 gennaio 2020 afferma che è *"un modello di gestione e relazione da remoto, particolarmente utile nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, che consente ai contribuenti di evitare attese e di avere sempre le informazioni a portata di mano e svolgere numerose operazioni senza necessariamente doversi spostare dalla propria abitazione o dal proprio ufficio"*.

### **BONUS PUBBLICITA': DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO L'8 FEBBRAIO 2021 PER GLI INVESTIMENTI 2020**

C'è tempo fino all'8 febbraio 2021 per l'invio della Dichiarazione degli investimenti effettivamente realizzati nel 2020 per l'accesso al credito d'imposta pubblicità 2020

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 30.09.2020 la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta pubblicità 2020**, potranno **inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti** effettivamente realizzati nel **2020**, dall'8 gennaio **all'8 febbraio 2021**, in luogo del periodo ordinario 01.01.2021 - 31.01.2021.

**Per il solo anno 2020**, i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso, per confermare la "prenotazione" devono pertanto **inoltrare entro l'08.02.2021**, la "**dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti**" pubblicitari realizzati nell'anno 2020, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ricordiamo che l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito un **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati:

- **dalle imprese**
- **da lavoratori autonomi**
- **da enti non commerciali.**

Il bonus pubblicità consiste in un credito d'imposta inerente alle spese sostenute in campagne pubblicitarie effettuate:

- sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche online, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
- sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali, iscritte al **ROC**

Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") prima, e con il D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") dopo, sono state introdotte **importanti novità solo per il 2020 in tema di credito d'imposta pubblicità:**

- **credito d'imposta** calcolato nella **misura unica del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati**, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente (venendo meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente), comportando quindi che, **limitatamente all'anno 2020**, possono accedere all'agevolazione **anche i soggetti:**

- che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019,



- i soggetti che nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari,
- ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.
- agevolazione estesa anche agli **investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato**. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o **promuovere televendite** di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a **servizi di pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di **messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo**.
- **presentazione della comunicazione** per accedere al credito d'imposta **dal 1° al 30 settembre 2020**. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Una volta terminato il periodo di presentazione delle dichiarazioni sostitutive, **il credito d'imposta sarà riconosciuto con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria**, e potrà essere utilizzato unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con **codice tributo "6900"** istituito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

In merito ricordiamo che il 25 novembre 2020 è stato pubblicato l'elenco temporaneo dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l'accesso al credito d'imposta per l'anno 2020 e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, **con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto**. Gli importi indicati nell'elenco sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l'anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Poiché le risorse destinate alla copertura dell'agevolazione sono risultate inferiori all'ammontare totale del credito d'imposta richiesto, la ripartizione delle stesse tra i richiedenti è stata effettuata in misura proporzionale agli importi richiesti:

- con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa,
- pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni,
- e con una percentuale compresa tra il 6,5% ed il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.

Si ricorda che la comunicazione telematica per l'accesso al credito d'imposta è una sorta di prenotazione delle risorse. Per confermare la prenotazione effettuata con la "comunicazione per l'accesso" per l'anno 2020, è necessario quindi inviare, con la stessa modalità, **entro l'8 febbraio 2021**, la suddetta "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettuati. Al termine del periodo di presentazione delle dichiarazioni sostitutive, sarà formato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi all'agevolazione.

### **SPONSORIZZAZIONI ALLO SPORT: CREDITO D'IMPOSTA SOLO DA LUGLIO**

Il DPCM firmato prevede la domanda entro aprile. Poi 90 giorni per l'elenco. Il Dipartimento ripartirà i 90 milioni di euro stanziati in base alle richieste

L'art. 81 del D.L 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto un credito d'imposta del 50% a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni



sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il DPCM attuativo, firmato dal Presidente del Consiglio, dai ministri dello Sport e dell'Economia il 30 dicembre 2020, prevede che i contribuenti interessati ed in possesso dei requisiti fissati dalla norma debbano presentare un'istanza entro il 1° aprile 2021 secondo un modello che il dipartimento dello Sport pubblicherà sul proprio sito entro il 1° febbraio 2021.

Poi, entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande (ossia entro il 30 giugno 2021), il dipartimento dello Sport pubblicherà l'elenco ufficiale che darà diritto all'agevolazione. Nel caso in cui i 90 milioni di euro disponibili per il 2020 non fossero sufficienti, saranno riparametrati proporzionalmente alle istanze.

Il DPCM prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari in compensazione nel modello F24. A conti fatti, considerando che l'elenco sarà pubblicato entro il 30 giugno 2021, significa che il credito sarà concretamente spendibile solo dal prossimo mese di luglio e, quindi, sostanzialmente dai versamenti in autoliquidazione di saldi acconti. In ogni caso, i beneficiari non dovranno poi dimenticarsi di indicare il *tax credit* nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento ed in quelle successive, finché non se ne conclude l'utilizzo.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

**Studio Cassinis**



**STUDIO CASSINIS**  
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Corso di Porta Nuova, 15**  
**20121 Milano**

**Tel. +39 02 31 32 36**  
**Fax +39 02 33 61 47 72**

**Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A**  
**00184 Roma**

**Tel. + 39 06 92919104**  
**Fax. + 39 06 92919104**

**Web: [www.studiocassinis.com](http://www.studiocassinis.com)**  
**e-mail: [info@studiocassinis.com](mailto:info@studiocassinis.com)**

